

Bruxelles, 4 marzo 2026
(OR. en)

6986/26

ENV 192
MI 208
ENT 41
IND 162
CONSOM 65
COMPET 274
DELECT 43

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 25 febbraio 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 511 final

Oggetto: DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.2.2026 che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 511 final.

All.: C(2026) 511 final



Bruxelles, 25.2.2026
C(2026) 511 final

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2026

che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio¹, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, stabilisce gli obiettivi di riutilizzo per specifici formati di imballaggio, che si applicheranno a decorrere dal 2030.

Tale regolamento prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Inoltre il regolamento impone agli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati di cui sopra, nel territorio dell'Unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, o al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro, di garantire che tali imballaggi siano *sempre* riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Tenendo conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di stabilire "esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle di cui al presente articolo, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo".

La presente decisione delegata si applica agli operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie per le loro operazioni di trasporto. Secondo Eurostat², l'articolo 29, paragrafi 2 e 3, potrebbe applicarsi a 600 000 imprese attive come fornitrici di servizi logistici nell'UE. I costi per queste imprese sono stati stimati a circa 610 000 000 di EUR e riguardano l'adeguamento delle linee di imballaggio (spesso il mantenimento di doppie linee di imballaggio), come l'acquisto di nuove macchine automatizzate per l'imballaggio dei pallet, le attrezzature informatiche e la formazione del personale. Tuttavia, dato che gli involucri di pallet e le cinghie sono ampiamente utilizzati in tutto il settore manifatturiero, il numero di imprese interessate nell'UE – e i relativi costi – potrebbe aumentare in modo significativo. I costi per le autorità competenti si riferiscono di norma allo svolgimento di audit presso le imprese per verificare il rispetto degli obblighi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3.

¹ GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj>.

² https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sbs_ovw_act_custom_17432478/default/table?lang=en.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel 2025 la Commissione ha svolto consultazioni mirate dei portatori di interessi del settore degli imballaggi nell'ambito di uno studio specifico che sarà pubblicato dai servizi della Commissione.

La presente decisione delegata è stata oggetto di discussioni tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi nell'ambito del gruppo di esperti sui rifiuti riunitosi il 15 ottobre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 18, lettera a), del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, tenendo conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di stabilire esenzioni per gli operatori economici, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in questione.

L'articolo 1 della decisione stabilisce l'esenzione degli involucri di pallet e delle cinghie dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3. L'articolo 2 stabilisce la data di applicazione della decisione.

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.2.2026

che integra il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio esentando alcuni operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie dalle prescrizioni in materia di riutilizzo del 100 % di tali formati di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE³, in particolare l'articolo 29, paragrafo 18, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Gli involucri di pallet e le cinghie sono formati di imballaggio per il trasporto soggetti agli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40. L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento stabilisce un obiettivo generale di riutilizzo del 40 % per gli operatori economici che utilizzano determinati formati di imballaggio per il trasporto in un anno civile, consentendo così loro di compensare l'uso di un formato avente un basso tasso di riutilizzo con uno che presenta un elevato tasso di riutilizzo.
- (2) L'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 impone agli operatori economici che utilizzano questi formati di imballaggio per il trasporto un obiettivo di riutilizzo del 100 % per i trasporti all'interno della stessa impresa o di imprese collegate o associate nell'Unione e per i trasporti tra imprese all'interno dello stesso Stato membro. Le esenzioni degli involucri di pallet e delle cinghie dall'ambito di applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, implicano che le quote di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, non si applicano a queste tipologie di uso.
- (3) Sebbene gli involucri di pallet e le cinghie riutilizzabili siano attualmente disponibili in commercio e utilizzati per il trasporto di determinate merci, vi sono prove evidenti del fatto che l'uso esclusivo di involucri di pallet e cinghie riutilizzabili per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, in tutti i casi contemplati dall'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40, può comportare per gli operatori interessati costi di adeguamento sproporzionati.
- (4) I dati dimostrano che la transizione verso involucri di pallet e cinghie riutilizzabili al 100 % comporta ingenti investimenti iniziali per riprogettare le linee di imballaggio. Il passaggio a involucri di pallet e cinghie riutilizzabili richiederebbe investimenti in

³ Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj>).

soluzioni automatizzate per gli imballaggi riutilizzabili che non sono ancora sufficientemente sviluppate. Tale passaggio potrebbe pertanto perturbare le catene di approvvigionamento e comportare costi per gli operatori economici, principalmente per coloro che utilizzano imballaggi per il trasporto.

- (5) È dunque necessario esentare dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40 gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Esenzione relativa agli involucri di pallet e alle cinghie

Gli operatori economici che utilizzano involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto sono esentati dalle prescrizioni di riutilizzo del 100 % di questi formati di imballaggio di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2025/40.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25.2.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN